DISCIPLINARE DEL PROGRAMMA GENETICO DELLA BUFALA MEDITERRANEA ITALIANA

Art. 1

Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs. n. 52 dell'11.05.2018, l'Associazione denominata Ricerca Innovazione e Selezione per la Bufala (RIS Bufala), giuridicamente riconosciuta e iscritta al registro delle persone giuridiche della Prefettura di Caserta al n. 643 il 4 aprile 2017, gestisce il libro genealogico della "Bufala Mediterranea Italiana" ed è riconosciuta quale "Ente Selezionatore" ai fini della realizzazione di un "Programma genetico" a livello nazionale secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

CAPITOLO PRIMO ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO Art. 2

Il Programma genetico rappresenta lo strumento per conservazione e il miglioramento genetico della Bufala Mediterranea Italiana ed ha lo scopo di indirizzare sul piano tecnico, con particolare riferimento alla valutazione genetica dei riproduttori, l'attività selettiva, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.

L'attività di selezione della Bufala Mediterranea Italiana viene scolta sull'intero territorio nazionale.

Le attività del Programma genetico sono svolte secondo le norme dei successivi articoli e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di seguito "Autorità Competente".

Art. 3

Alle attività del Programma Genetico l'Associazione RIS Bufala provvede con:

- Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS);
- L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico (UCLG);
- Il Corpo degli Esperti (CE).

Art. 4

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) studia e determina i criteri e gli indirizzi ai fini della conservazione ed il miglioramento della Bufala Mediterranea Italiana e propone eventuali modifiche al presente disciplinare, approva le "Norme Tecniche" del programma genetico e determina i criteri per la valutazione genetica dei soggetti che partecipano al piano di miglioramento genetico.

Provvede altresì a valutare ogni altra attività o iniziativa, utile al miglioramento genetico della Bufala Mediterranea Italiana di cui all'art. 1.

Si occupa, inoltre, della predisposizione delle norme per la raccolta dei dati funzionali in allevamento, che l'Ente Selezionatore può effettuare in proprio o attraverso delega, a soggetto terzo in possesso dei requisiti di legge per la raccolta dati in allevamento (*Art. 6, comma 1 lett. d - D. Lgs. n.52/2018*).

Provvede, infine, a fornire i criteri e gli indirizzi:

- per il calcolo degli indici genetici;
- per l'attuazione delle prove genetiche in stazione e l'effettuazione delle valutazioni morfologiche e delle caratterizzazioni fenotipiche.

Del Comitato Tecnico Scientifico fanno parte:

- Due funzionari tecnici nominati dall'Autorità Competente" di cui uno incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
- Un rappresentante dei Servizi Veterinari del Ministero della Salute dallo stesso nominato;
- Tre funzionari tecnici rappresentanti delle Regioni e delle Provincie Autonome con il maggior numero di capi iscritti per la razza. La nomina di tali funzionari viene fatta dai rispettivi Assessorati regionali e provinciali all'Agricoltura;
- Quattro rappresentanti degli allevatori, scelti fra gli allevatori di Bufala Mediterranea Italiana di comprovata competenza e nominati dall'Associazione RIS Bufala;
- Tre esperti in zootecnia nominati dall'Autorità Competente" su proposta dall'Associazione RIS Bufala da scegliere in una rosa di almeno sei esperti;
- Un esperto in zootecnia del Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura del CREA, nominato dall'"Autorità Competente".
- il Coordinatore del Corpo degli esperti di razza;
- il Presidente dell'Associazione RIS Bufala o un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Associazione RIS Bufala che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. In sua assenza le funzioni di segretario saranno svolte da persona nominata dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

Il CTS elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice-Presidente.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, esperti di particolare competenza, scelti dal Presidente, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione. Le riunioni sono valide con presenza di almeno la metà dei componenti.

In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice-Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

I componenti del CTS restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento del Comitato di nomina successiva, e possono essere confermati. In ogni caso, ciascun componente del CTS mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

I componenti del CTS che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dal CTS medesima e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.

La RIS Bufala è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro del CTS attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'Organo nell'imminenza della scadenza del mandato

triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la comitato medesimo incluso i rappresentanti dell'Autorità Competente.

Art. 5

L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico è composto dall'insieme organizzato di personale, strutture (anche periferiche) ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del Programma Genetico. L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico (UCLG) provvede:

- all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del programma genetico ed alla gestione del miglioramento genetico;
- ad effettuare le valutazioni genetiche dei riproduttori secondo quanto previsto dalle apposite norme tecniche;
- ad aggiornare la base dati del Libro Genealogico;
- a coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione a quanto stabilito nel presente disciplinare;
- alla verifica della qualità dei dati forniti;
- alla elaborazione e pubblicazione dei dati, riguardanti i soggetti iscritti;
- alla predisposizione ed emissione dei certificati zootecnici richiesti dagli allevatori iscritti, e all'emissione degli attestati di appartenenza alla razza richiesti dai proprietari degli animali registrati alla Sezione supplementare anagrafica di cui al successivo art.9;
- alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il Libro genealogico.

Responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche, delle delibere del Comitato Tecnico Scientifico è il Direttore Generale dell'Associazione RIS Bufala.

Art. 6

Il Corpo degli esperti è retto da un apposito disciplinare, predisposto dal CTS e approvato dall'Autorità Competente, che ne stabilisce gli adempimenti.

Gli esperti hanno il compito delle valutazioni morfologiche dei tori e delle bufale da valutare nell'ambito del Programma Genetico e dei bufali presentati alle mostre e nei concorsi ufficialmente riconosciuti dall'Associazione RIS Bufala.

Il Corpo degli esperti è formato da:

- Esperti Nazionali;
- Esperti Provinciali.

Gli Esperti Nazionali hanno il compito di effettuare la valutazione morfo-funzionale dei tori e delle bufale iscritte al Libro Genealogico, nonché dei bufali presentati in Mostre e Concorsi ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico.

Gli Esperti provinciali hanno il compito di effettuare la valutazione morfo-funzionale delle bufale e la valutazione morfo-funzionale dei bufali presentati in Mostre e Concorsi a carattere provinciale o locale.

Nell'ambito degli esperti nazionali viene nominato un Responsabile coordinatore degli esperti.

L'incarico di esperto coordinatore ha la durata di un triennio e può essere rinnovato.

L'elenco degli esperti autorizzati verrà pubblicato annualmente dall'Associazione RIS Bufala.

Gli Esperti possono operare esclusivamente dietro autorizzazione dell'UCLG.

E' fatto espresso divieto di adottare qualsiasi comportamento che possa essere negativo per le attività della RIS Bufala e di partecipare a eventi ed incontri inerenti la razza senza espressa autorizzazione dell'UCLG. Tali divieti si estendono anche all'uso di sistemi di comunicazione via web.

CAPITOLO SECONDO PARTECIPAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI AI PROGRAMMI GENETICI ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

Art. 7

L'adesione al Programma Genetico è volontaria: il proprietario che intenda iscrivere o registrare i propri soggetti deve presentare domanda in tal senso all'UCLG e dichiarare di conoscere ed accettare i contenuti del presente Disciplinare.

Possono essere ammessi gli allevamenti in possesso dei requisiti di cui all'art.13 del regolamento (UE) 2016/1012 che:

- abbiano soggetti idonei a partecipare al Programma Genetico;
- si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico o di conservazione nei termini previsti dal Programma Genetico;
- dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal Programma Genetico;
- siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie.

Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è pronunciato dall'UCLG. A tal fine è costituito l'Albo degli allevamenti che partecipano al Programma Genetico. Sono esclusi dall'iscrizione al predetto Albo gli allevamenti che hanno esclusivamente soggetti registrati alla sezione supplementare anagrafica.

Negli allevamenti iscritti al Programma Genetico non possono essere detenuti soggetti bufalini non appartenenti alla razza bufala mediterranea italiana. Pertanto, nei casi di allevamenti di nuova iscrizione, non potranno essere accolte favorevolmente richieste di aziende che detengono soggetti di razza differente; nei casi di allevamenti già iscritti, qualora si dovesse accertare la presenza di soggetti non appartenenti alla razza l'allevamento interessato sarà tempestivamente sospeso dal Programma Genetico.

L'UCLG procede alla radiazione degli allevamenti che abbiano presentato le proprie dimissioni dal Programma Genetico, nonché degli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

L'allevatore, per il quale l'UCLG non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell'allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso alla RIS Bufala secondo le modalità descritte al successivo art. 23.

Art. 8

Il Programma Genetico prevede l'iscrizione degli animali in due distinte sezioni: la Sezione Principale e la Sezione Supplementare. Ciascuna di tali Sezioni è ulteriormente ripartita in classi sulla base di criteri genealogici, di età e di merito.

La **Sezione Principale** è a sua volta suddivisa nelle seguenti *Classi* di merito:

- a) "Classe Base": a cui sono iscritti:
 - I. maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla Sezione principale;
- II. femmine con padre, nonni paterni e nonno materno iscritti alla sezione principale e madre e nonna materna iscritte alla sezione supplementare transitoria, ovvero la madre iscritta alla sezione principale e la nonna materna iscritta alla sezione supplementare transitoria.
- b) "Classe Femmine in selezione": sono iscritte le femmine che hanno partorito almeno una volta, provenienti dalla classe base in possesso dei requisiti previsti all'art.7 delle Norme Tecniche. Le femmine provenienti dalla classe base capo II possono essere qualificate "Madri Selezionate" se in possesso degli ulteriori requisiti previsti all'art.7 delle Norme Tecniche. La qualifica di "Madri Selezionate" può essere revocata in caso di diminuzione del valore genetico o per l'accertata condizione di portatrici di caratteri genetici indesiderati. Le femmine per le quali non venga confermata l'ascendenza vengono trasferite, se in possesso delle caratteristiche di razza, alla Sezione supplementare transitoria.
- c) "Classe Maschi in selezione": sono iscritti, previa deposizione di un campione biologico, i maschi di almeno 20 mesi d'età provenienti dalla classe base ed in possesso dei requisiti previsti all'art. 7 delle Norme Tecniche. Dopo conferma dell'ascendenza, i maschi in possesso dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche e concepiti da "Madri Selezionate" in possesso dei requisiti aggiuntivi previsti dall'art. 7 delle Norme Tecniche, possono essere abilitati alla inseminazione strumentale, acquisendo la qualifica di "Maschi per inseminazione strumentale".

Art. 9

Alla sezione supplementare sono registrati conformemente all'Allegato II, parte I, capo II del regolamento UE 2016/1012, gli animali con genealogia insufficiente per l'iscrizione nella Sezione principale in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a) Sezione supplementare transitoria: femmine in possesso delle caratteristiche di razza e sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico.
- b) **Sezione supplementare anagrafica:** maschi e femmine con caratteristiche conformi alle caratteristiche della razza, non sottoposti ai programmi di raccolta dati in campo anche se previsti dal programma genetico.

I maschi registrati nella sezione supplementare non possono essere utilizzati per la riproduzione.

Art. 10

L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, al fine di poter garantire la correttezza genealogica di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre a verifica analitica per la corretta identificazione dei soggetti e attribuzione della paternità e maternità qualunque soggetto, maschio e

femmina, iscritto al Libro Genealogico, anche al di là degli specifici casi di obbligatorietà previsti dalle norme tecniche e secondo le metodologie analitiche ivi descritte.

L'allevatore deve rendere possibile il prelievo dei campioni biologici sul soggetto indicato dal RIS per le verifiche analitiche, ogni rifiuto comporta la cancellazione dell'ascendenza del soggetto.

Art. 11

Per l'iscrizione di soggetti provenienti da altri programmi genetici della medesima razza, riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 1012/2016, è necessario presentare all'UCLG il certificato zootecnico redatto in conformità al citato Regolamento.

L'iscrizione al Libro Genealogico dei figli di bufale gravide con i requisiti di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione del certificato di inseminazione e del certificato zootecnico del padre.

CAPITOLO TERZO FINALITA' DELLA SELEZIONE E DELLA CONSERVAZIONE - CRITERI E STRUMENTI DEI PROGRAMMI GENETICI

Art. 12

Finalità del programma genetico a scopo di miglioramento e/o conservazione

I principali obiettivi della selezione dei bufali di razza mediterranea italiana sono:

- a) il miglioramento della quantità di latte;
- b) il miglioramento della resa casearia;
- c) la longevità funzionale;
- d) il miglioramento delle prestazioni riproduttive;
- e) la conservazione della tipica rusticità, adattabilità e resistenza.

Art. 13

Criteri per il miglioramento genetico della razza sottoposta a selezione

Le finalità della selezione di cui al precedente art. 12 vengono perseguite attraverso la rilevazione e l'elaborazione di uno, alcuni o tutti i seguenti caratteri che costituiscono i criteri di selezione:

- a) i dati produttivi per il latte;
- b) i dati quantitativi della resa casearia;
- c) i dati relativi alla valutazione morfo-funzionale;
- d) la valutazione delle condizioni di benessere animale;
- e) gli indici genetici toro e bufala per i caratteri quantitativi, riproduttivi e funzionali;
- f) gli indici di pedigree per i caratteri quantitativi, riproduttivi e funzionali;
- g) le tipizzazioni genotipiche degli animali.

I criteri d'impiego degli strumenti della selezione sono stabiliti dalla Comitato Tecnico Scientifico che ne cura l'aggiornamento.

Art. 14

Strumenti per il miglioramento genetico della razza sottoposta a selezione

Gli strumenti della selezione sono:

- a) I dati anagrafici di tutti i soggetti iscritti al Libro Genealogico.
- b) I dati raccolti in allevamento.
- c) Le valutazioni morfologiche.
- d) I risultati degli esami di laboratorio.
- e) I risultati dell'accertamento della parentela.
- f) Gli indici genetici derivati dall'elaborazione dei dati elencati all'art.13.
- g) Gli indici aggregati composti da più indici genetici.
- h) La diffusione del germoplasma selezionato.

Per tutti i dati relativi ai punti da a) fino a h), RIS Bufala gestisce autonomamente un'unica banca dati contenente tutte le informazioni riguardanti ciascun allevamento ed ogni singolo animale di interesse per il miglioramento genetico.

Per il funzionamento del Libro Genealogico è costituita una banca dati contenente tutte le informazioni riguardanti ciascun allevamento ed ogni singolo animale iscritto al Libro Genealogico e/o aderente al Programma Genetico. Alla banca dati affluiscono i dati e le informazioni rilevate mediante:

- Files anagrafici ufficiali;
- Diagnosi di ascendenza e certificato della formula del DNA provenienti dai laboratori riconosciuti;
- Records di lattazioni su supporto elettronico;
- Scheda di valutazione morfo-funzionale, redatta dagli esperti di razza;
- Altri moduli e procedure informatiche ammesse dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

Le informazioni contenute nella banca dati consentono:

- la gestione informatica ed il mantenimento dell'albo degli allevatori e dei registri del Libro Genealogico;
- il rilascio dei certificati ufficiali.

Art. 15

La valutazione morfologica

Le valutazioni morfo-funzionali per la partecipazione al programma di miglioramento genetico dei tori e delle bufale vengono indette orientativamente una volta l'anno presso i singoli allevamenti o in appositi raduni, secondo calendari predisposti dall'Associazione.

Possono essere effettuate valutazioni straordinarie di ripunteggio su richiesta dell'allevatore.

L'Ufficio Centrale stabilisce di volta in volta in quali allevamenti effettuarle, seguendo il principio della finalità della raccolta di dati utili al programma genetico della razza, ovvero utilizzabili per le

valutazioni genetiche dei caratteri morfologici. Il metodo di valutazione utilizzato è descritto nelle Norme Tecniche.

Per essere iscritte alla Sezione supplementare transitoria, le bufale prive di ascendenza o con un solo genitore noto devono essere sottoposte alla valutazione morfologica eseguita da un esperto di razza autorizzato da RIS Bufala secondo le modalità descritte Norme Tecniche.

Per essere registrate alla Sezione supplementare anagrafica, le bufale devono essere riscontrate come riconducibili alla razza da parte di un esperto di razza autorizzato da RIS Bufala.

Art. 16

I maschi prima di essere valutati è preferibile che siano in possesso delle analisi relative alla corretta attribuzione della maternità e paternità. In assenza di detta analisi verrà prelevato idoneo campione biologico.

CAPITOLO QUARTO IDENTIFICAZIONE DEI BUFALI APPARTENENTI AL LIBRO GENEALOGICO

Art. 17

L'identificazione dei soggetti iscritti viene effettuata mediante l'apposizione delle marche auricolari e l'attribuzione del relativo codice conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Qualora si rendessero disponibili strumenti più avanzati per l'identificazione degli animali essi potranno essere adottati affiancati a quelli previsti dalla normativa vigente conformemente ad apposita delibera del CTS.

Nel caso che un animale perda il contrassegno (o marca auricolare) questo, dopo gli opportuni accertamenti, viene sostituito da un altro contrassegno secondo la normativa vigente.

CAPITOLO QUINTO DOCUMENTI UFFICIALI DEI PROGRAMMI GENETICI

Art. 18

Per l'attuazione del programma genetico sono previsti i seguenti documenti che possono essere realizzati anche in formato elettronico:

- 1) Albo allevamenti che partecipano al programma genetico;
- 2) Elenco soggetti iscritti alla Sezione principale, distintamente per Classe di appartenenza.
- 3) Elenco bufale iscritte alla Sezione principale, Classe Femmine in selezione.
- 4) Elenco bufale "Madri selezionate".
- 5) Elenco tori da iscritti alla Sezione principale, Classe Maschi in selezione specificando le due sotto classi di appartenenza per i tori da Inseminazione strumentale.
- 6) Certificato zootecnico per i riproduttori iscritti al Libro genealogico.
- 7) Attestato di appartenenza alla razza per i soggetti registrati nel Libro Genealogico.

I documenti di cui ai punti 1), 2) 3), 4) e 5) sono predisposti dall'UCLG per ogni allevamento iscritto e sono resi disponibili per via telematica.

Il certificato di cui al punto 6) e l'attestato di cui al punto 7) sono rilasciati dall'UCLG e forniti agli allevatori che ne facciano richiesta.

Per ogni soggetto deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere stampata in modo evidente la parola "duplicato".

Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UCLG.

Art. 19

L'UCLG rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative all'identificazione degli allevamenti iscritti, di cui all'art. 7, nonché l'identificazione e le caratteristiche anagrafiche, genealogiche, morfo-funzionali e genetiche dei soggetti iscritti alle diverse sezioni del Libro genealogico. Quanto sopra non si applica ai soggetti registrati nella Sezione supplementare anagrafica.

CAPITOLO SESTO MOSTRE E CONCORSI

Art. 20

La RIS Bufala promuove l'organizzazione di mostre e concorsi in cui vengono esposti soggetti di razza Bufala Mediterranea Italiana; la finalità di queste manifestazioni è quella di promuovere la diffusione della razza ed evidenziare in pubblico i progressi selettivi raggiunti.

Le mostre ed i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini iscritti alle classi femmine e maschi in selezione devono essere organizzati secondo le prescrizioni contenute disciplinare predisposto dallo Ufficio Centrale su conforme parere del CTS ed approvato dall'Autorità competente.

CAPITOLO SETTIMO VALUTAZIONE GENETICA

Art. 21

Alla valutazione genetica dei riproduttori del libro genealogico provvede l'Associazione RIS Bufala secondo le modalità previste dall'apposito disciplinare predisposto dall'UCLG, su conforme parere del CTS ed approvato dall'Autorità competente.

CAPITOLO OTTAVO OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI

Art. 22

L'allevatore ammesso al programma genetico, di cui all'art. 7, si impegna:

- Ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite per l'attuazione operativa del programma genetico.
- A concorrere con le quote e contributi stabiliti da RIS Bufala a pena, in caso di morosità, di sospensione dal programma genetico.

- Ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce e tenuta delle registrazioni.
- A fornire all'UCLG qualunque chiarimento e notizia gli venga richiesta sul proprio allevamento nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali.
- A consentire le visite per le valutazioni morfologiche.
- Ad acconsentire l'accesso dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe bovina riguardanti il proprio allevamento archiviati.
- Ad autorizzare RIS Bufala all'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Libro Genealogico a fini di ricerca, indagine e certificazione.
- A rispettare i termini prescritti dall'UCLG per l'utilizzo di marchi e segni distintivi depositati dalla RIS Bufala.
- A fornire i dati delle produzioni e/o a sottoporre tutte le bufale del proprio allevamento ai controlli delle produzioni per tutta la durata della loro carriera, secondo i regolamenti dei controlli della produttività del latte approvati da ICAR ed a tutte le valutazioni previste dal Libro Genealogico.
- A partecipare con il bestiame iscritto alle manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico, qualora l'Ufficio Centrale lo ritenga opportuno.
- A destinare una parte delle bufale e delle manze per accoppiamenti programmati al fine di
 ottenere vitelli di elevato valore genetico che dovranno essere messi a disposizione
 dell'Associazione per l'effettuazione delle specifiche prove genetiche secondo le delibere del
 CTS.
- A rendere disponibili i soggetti di particolare valore genetico per i programmi di miglioramento della razza, secondo le modalità, i criteri e le indicazioni stabiliti del CTS.

Art. 23

Provvedimenti disciplinari

Per le infrazioni agli obblighi di cui al precedente art. 22 l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:

- a) addebito effettivo dei servizi del Libro Genealogico;
- b) ammonimento;
- c) sospensione temporanea dal programma genetico;
- d) esclusione dal programma genetico;
- e) radiazione dal Libro genealogico dell'intero allevamento aderente al programma genetico, nel caso di elevata e ricorrente frequenza dei casi di inattendibilità dei dati anagrafici, produttivi o genomici;
- f) Denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

L'Ammonimento è impartito dall'Ufficio Centrale del L. G. che ne informa il Comitato Direttivo. I provvedimenti di cui sopra, lettere da c) ad f), sono deliberati dal Comitato Direttivo dell'associazione su proposta dell'UCLG; l'allevatore interessato può presentare ricorso a RIS Bufala con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.

Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita dal Collegio dei Probiviri e da due membri nominati dalla CTC, scelti tra gli Esperti in Zootecnia di nomina dell'Autorità competente; essi rimangono in carica 3 anni.

La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

CAPITOLO NONO FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 24

Al finanziamento delle attività del programma genetico si provvede con:

- Ouote associative.
- Contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale.
- Contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione.
- Contributi per uso marchi depositati.
- Contributi europei, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica.
- Altre eventuali entrate.

CAPITOLO DECIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25

Registri, certificati, marchi, sigilli e moduli, nonché gli atti in genere dell'Ente selezionatore contraddistinti dal marchio depositato da RIS Bufala, hanno valore ufficiale e legale.

Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

Art. 26

Le Norme Tecniche

Le Norme tecniche stabiliscono:

- I caratteri morfologici di razza;
- I requisiti minimi per l'iscrizione ad alcune classi del presente disciplinare;
- L'accertamento degli ascendenti;
- Il funzionamento del Corpo degli Esperti;
- Il funzionamento delle Mostre e Concorsi.

Le Norme tecniche sono emanate dall'UCLG, previo conforme parere della CTS e dopo approvazione dell'Autorità competente.

Le Norme tecniche possono essere modificate su iniziativa del dell'Autorità competente o della RIS Bufala.

Le modifiche di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Le modifiche proposte da RIS Bufala vengono trasmesse all'Autorità competente, entro 60 giorni dalla data della delibera di conformità assunta dalla CTC. Esse entrano in vigore dalla data del decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all'Autorità competente salvo intervenuto parere contrario di quest'ultimo.

Art. 27

Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dalla RIS Bufala previo conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.